

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 008/CSA (2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 148CSA– RIUNIONE DEL 9 GIUGNO 2017

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Maurizio Borgo - Componenti;
Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO HELLAS VERONA F.C. S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE "CURVA SUD" PRIVO DI SPETTATORI - SEGUITO REVOCA DELLA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA SANZIONE INFLITTA CON COM. UFF. N. 225 DEL 10.5.2016 - INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/VICENZA DEL 30.4.2017, (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 111 del 3.5.2017)

Con atto, spedito in data 4.5.2017, la Società Hellas Verona F.C. S.p.A. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie B (pubblicata sul Com. Uff. n. 111 del 3.5.2017 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Hellas Verona/Vicenza, disputatasi in data 30.4.2017, era stata irrogata, a carico della predetta Società la sanzione dell'obbligo di disputare una gara con il settore "Curva Sud" privo di spettatori.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società Hellas Verona F.C. S.p.A. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

All'esito della seduta dell'11.5.2017, questa Corte adottava ordinanza istruttoria disponendo l'audizione dei collaboratori della Procura Federale, A.M. Luciani e S. Rossano, presenti in occasione dell'incontro Verona/Vicenza, disputatosi in data 1.5.2017.

L'incombente istruttorio veniva espletato nella seduta del 18.5.2017 ed il verbale dell'audizione dei predetti collaboratori della Procura Federale veniva trasmesso alla Società ricorrente in data 23.5.2017; la Società Hellas Verona F.C. S.p.A. faceva pervenire, in data 30.5.2017, le proprie osservazioni in merito al supplemento di indagine espletato da questa Corte.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

La Società ricorrente incentra il proprio ricorso sulla circostanza che i collaboratori della Procura Federale, A.M. Luciani e S. Rossano, presenti in occasione dell'incontro Verona/Vicenza, disputatosi in data 1.5.2017, si sarebbero posizionati nell'impianto di giuoco in modo erroneo e, comunque, tale da non consentire loro di verificare la percettibilità in tutto o comunque nella preponderante area dello stadio dei cori di discriminazione razziale, verificatisi al 30° del s.t. quando il calciatore del Vicenza, Ebagua, è entrato sul terreno di giuoco, in sostituzione del calciatore De Luca; requisito, quest'ultimo, necessario ai fini dell'irrogazione della sanzione di cui è procedimento. La Società ricorrente denuncia, altresì, che quanto dichiarato dai predetti Collaboratori in sede di audizione circa il loro posizionamento contrasterebbe apertamente con quanto dagli stessi riportato, al proposito, nel proprio rapporto.

In merito, questa Corte non può che ribadire quanto affermato in diverse occasioni ovvero che il corretto collocamento all'interno del campo dei collaboratori della Procura Federale è strumentale al fine di verificare, per così dire oggettivamente, la effettiva percezione dei cori di

discriminazione razziale in tutto o comunque nella preponderante area dello stadio; ed è proprio alla luce di tale giurisprudenza che sono state impartite dalla Procura Federale ai propri collaboratori indicazioni operative in ordine al corretto posizionamento all'interno del campo.

Quanto sopra vale, però, solo nel caso in cui i collaboratori della Procura Federale siano presenti all'incontro di calcio in un numero tale da consentire loro di coprire una parte significativa dell'impianto sportivo; il che accade nelle gare del Campionato di Serie A che vedono presenti i collaboratori della Procura Federale nel numero di tre; invece, nell'ipotesi in cui non siano presenti, all'incontro di calcio, tre Collaboratori ma uno o, come nel caso che ci occupa, due collaboratori è evidente che il posizionamento degli stessi, qualunque esso sia, non è, di per sé solo, tale da consentire la verifica della effettiva percezione dei cori di discriminazione razziale in tutto o comunque nella preponderante area dello stadio.

Pertanto, nel caso che ci occupa, questa Corte non può fare discendere dall'errato posizionamento dei collaboratori, invocato dalla Società ricorrente, la conseguenza divisata da quest'ultima ovvero l'annullamento della sanzione e non può che rigettare il ricorso in considerazione del fatto che i collaboratori della Procura Federale, A.M. Luciani e S. Rossano, presenti in occasione dell'incontro Verona/Vicenza, disputatosi in data 1.5.2017, hanno confermato, in sede di audizione svoltasi in data 18.5.2017, che i cori di discriminazione razziale provenienti dalla Curva Sud, occupata dai tifosi del Verona, sono stati distintamente percepiti sia al 30° del p.t. che al 30° del s.t..

Purtuttavia, questa Corte evidenzia l'opportunità che la Procura Federale, nell'ipotesi in cui affidi, come nel caso di specie, a due Collaboratori, e non a uno soltanto, il c.d. "controllo-gara", dia indicazioni perché gli stessi si collochino in punti diversi dell'impianto e non nella medesima posizione come avvenuto in occasione dell'incontro Verona/Vicenza, disputatosi in data 1.5.2017, in cui risulta acclarato che i Collaboratori si erano posizionati in una panchina coperta posta leggermente a sinistra della linea di metà campo.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Hellas Verona F.C. S.p.A. di Verona.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO TORINO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/NAPOLI DEL 14.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 208 del 16.05.2017)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Torino/Napoli, disputato in data 14.5.2017 e valevole per il campionato di Serie "A", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto alla Torino F.C. S.p.A. (d'ora in avanti, per brevità, "Società") l'ammenda di € 20.000,00 con diffida *"per aver i suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato un petardo di notevole potenza che provocava danneggiamenti ad una grata metallica nei pressi della barriera di recinzione e arrecava un forte trauma acustico al delegato alla sicurezza della Soc. Torino, diagnosticato dal medico dello stadio"*. L'entità della predetta sanzione è stata attenuata per avere il Giudice Sportivo riconosciuto la sussistenza, nel caso di specie, delle circostanze attenuanti ex art. 14, comma 5, in relazione all'art. 13, comma 1, lett. a) e b) C.G.S., in quanto la Società ha concretamente operato con le Forze dell'Ordine, ai fini preventivi e di vigilanza.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Società, la quale sostiene che non vi sarebbe certezza circa l'effettivo lancio del petardo dal settore del Torino, non solo perché il delegato alla sicurezza della Società stessa si sarebbe trovato nelle immediate vicinanze ed avrebbe potuto evitare lo scoppio, ma anche in ragione delle distanze e del luogo in cui si sarebbe trovata la grata. La Società, inoltre, lamenta l'eccessiva entità della sanzione irrogata e richiede l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 14, comma 5, C.G.S. Per questi motivi, la Società richiede l'annullamento della decisione oggetto del presente procedimento e, in subordine, la riduzione della stessa.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale, tenutasi in data 9.6.2017, è presente l'Avv. Pantaleo Longo, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva che, dalle risultanze della relazione dei rappresentanti della Procura Federale, diversamente da quanto sostenuto dalla Società, emerge in modo evidente come il petardo sia stato effettivamente lanciato dal settore del Torino.

Ne consegue che la tifoseria del Torino ha posto concretamente in essere un atto violento, che ha creato nocimento al delegato alla sicurezza della Società e che dovrà, quindi, essere necessariamente sanzionato.

Ciò detto, atteso che l'ultimo comma dell'art. 14 C.G.S. attribuisce all'Organo della giustizia sportiva la facoltà di non applicare o attenuare la sanzione qualora venga verificata la sussistenza di una o di entrambe le circostanze di cui alle sole lettere a) e b) dell'art. 13 comma 1 e che la sussistenza delle fattispecie di cui alle predette lettere dell'articolo appena richiamato è già stata accertata dal Giudice Sportivo Nazionale, questa Corte ritiene che la sanzione *de qua* sia congrua, anche in considerazione della recidiva, riconosciuta alla Società.

Per questi motivi la C.S.A. respinge ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Torino di Torino.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO PORDENONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. TEDINO BRUNO SEGUITO GARA PRO COSENZA/PORDENONE DEL 4.6.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 221/DIV del 05.06.2017)

Con atto, spedito in data 5.6.2017, la Società Pordenone Calcio S.r.l. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (pubblicata sul Com. Uff. n. 221/DIV del 5.6.2017 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Pro Cosenza/Pordenone, disputatasi in data 4.6.2017, era stata irrogata, a carico dell'allenatore della predetta Società, Tedino Bruno, la squalifica per 1 giornata effettiva di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società Pordenone Calcio S.r.l. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia parzialmente fondato quanto alla determinazione della sanzione.

Ed invero, questa Corte ritiene che la condotta, posta in essere dal Tedino, sebbene censurabile per il suo carattere scurrile, non meriti di essere sanzionata con la squalifica per 1 giornata effettiva di gara atteso che l'espressione utilizzata "*Ma chi è questo. Ma che c.... vuole questo*", rivolta all'indirizzo del Delegato di Lega Pro, sebbene scurrile, si spieghi con la circostanza che il Delegato di Lega Pro non indossava il prescritto badge e non era, pertanto, riconoscibile la sua qualifica; a ciò si aggiunga che il Delegato Pro non avrebbe dovuto rivolgersi all'allenatore per fare sì che i calciatori della squadra del Pordenone effettuassero il c.d. "terzo tempo", bensì al Dirigente Accompagnatore ovvero al Capitano della squadra; la condotta, così riqualficata, appare, pertanto, meritevole della sanzione dell'ammenda di €500,00.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società Pordenone Calcio di Pordenone, sostituisce la sanzione della squalifica con l'ammenda di € 500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO U.S. AVELLINO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BIDAOUI SOUFIANE SEGUITO GARA SALERNITANA/AVELLINO DEL 13.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 113 del 15.05.2017)

Con il ricorso indicato in epigrafe e presentato nei modi e termini di legge, la U.S. Avellino ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, con la quale è stato sanzionato con la squalifica per tre giornate il calciatore BIDAOUI Soufiane per *“avere, al 46° del secondo tempo, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una testata al volto”*.

Attraverso i motivi di gravame la società reclamante escludeva che il comportamento posto in essere dal proprio calciatore potesse essere configurato quale atto violento in quanto, dalla dinamica dell'episodio descritta nel rapporto di gara, non può non evincersi come il gesto del Bidaoui sia stato meramente istintivo e privo di qualunque intento lesivo dell'altrui incolumità, così come confermato dall'assenza del benché minimo pregiudizio per l'avversario che non necessitava neppure dell'ingresso in campo dei sanitari per le cure del caso.

Per tali motivazioni la società ricorrente chiedeva a questa Corte di riformare la decisione del Giudice di prime cure provvedendo alla riduzione della squalifica da tre a due giornate.

A sostegno di tale richiesta venivano prodotte altre decisioni della C.S.A. che, per fattispecie analoghe, ha irrogato sanzioni inferiori a quella subita dal proprio calciatore.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato.

L'episodio di cui si è reso responsabile il Bidaoui è descritto in modo chiaro e dettagliato nel rapporto arbitrale che gode, ai sensi dell'art. 35 del C.G.S., di fede probatoria privilegiata e, pertanto, le censure difensive non possono inficiare la correttezza della decisione, soprattutto quanto alla congruità della sanzione.

Occorre, altresì, rilevare come la natura indiscutibilmente violenta della condotta perpetrata nei confronti di un calciatore avversario, non possa ritenersi, in alcun modo, alleviata dall'assenza di postumi fisici, costituendone invece la presenza un'aggravante.

Quanto, infine, alla pretesa disparità con altre decisioni, si rileva che la valutazione del Collegio investe ogni fattispecie in modo specifico e che, peraltro, non si ravvisa un'analogia tra le condotte oggetto della presente decisione e quelle di cui ai precedenti richiami della reclamante.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società U.S. Avellino di Avellino.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LARANGEIRA DANILO SEGUITO GARA UDINESE/SAMPDORIA DEL 21.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 213 del 23.5.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 213 del 23.5.2017 ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Larangeira Danilo.

Tale decisione è stata assunta perché, al 20° del secondo tempo dell'incontro Udinese/Sampdoria disputato il 21.5.2017, il Larangeira spingeva con veemenza un calciatore avversario, afferrandogli con entrambe le mani il collo, a seguito dell'eccessiva esultanza di quest'ultimo, senza conseguenze fisiche.

Avverso tale provvedimento la Società Udinese Calcio S.p.A. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 24.5.2017, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 26.5.2017, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Udinese Calcio S.p.A. di Udine, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO CALC. MASI ALBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ASCOLI/TERNANA DEL 18.05.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 115 del 19.05.2017)

Il calciatore Masi Alberto ha presentato, in data 24.5.2017, ricorso avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Ascoli/Ternana del 18.5.2017 per avere, al 31° del secondo tempo, dalla panchina, rivolto all'arbitro espressioni ingiuriose; infrazione rilevata da un Assistente.

Il ricorrente, pur riconoscendo l'infrazione, pone in evidenza lo stato d'animo con il quale è stata commessa, senza alcuna volontà di aggredire in modo offensivo e/o ingiurioso l'arbitro.

Chiede pertanto una riduzione della squalifica anche previa commutazione in ammenda.

La Corte, esaminato il ricorso, ritiene quanto irrogato al Signor Masi Alberto dal Giudice Sportivo congruo in relazione all'atteggiamento assunto dallo stesso nei confronti dell'arbitro,

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calc. Masi Alberto.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO CALC. CAMARLINGHI GIULIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL TORNEO BERRETTI JUVE STABIA/LIVORNO DEL 2.6.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 153/TB del 5.6.2017)

Il calciatore Camarlinghi Giulio ha presentato ricorso avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara del Torneo Berretti Juve Stabia/Livorno del 2.6.2017 per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo.

Il ricorrente descrive l'accadimento dei fatti in modo differente rispetto al referto arbitrale, evidenziando che il comportamento da esso assunto è da ritenersi una mera reazione istintiva ad uno schiaffo subito da un avversario e che pertanto il gesto commesso è da ritenersi privo di alcun connotato di gravità e dolo tali da dover subire la sanzione come sopra irrogata.

Chiede pertanto la revoca e/o l'annullamento della sanzione inflitta o, in subordine, la riduzione al minimo previsto.

La Corte, dopo aver esaminato il ricorso, ha udito la versione dei fatti da parte dell'arbitro che a differenza di quanto descritto dal Signor Giulio Camarlinghi, ha confermato quanto riportato nel referto arbitrale.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calc. Camarlinghi Giulio.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 13 luglio 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio